



COMUNICATO UFFICIALE N.54 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 30/AA, N. 31/AA e N. 32/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1082 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Pier Luigi BETTURRI e della società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

PIER LUIGI BETTURRI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Trastevere Calcio, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa al versamento a saldo iscrizione, pervenuto tardivamente, e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

A.S.D. TRASTEVERE CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pier Luigi BETTURRI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per il Sig. Pier Luigi BETTURRI e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. TRASTEVERE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1087 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luciano SCANTAMBURLO e della società U.S.D. ADRIESE avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO SCANTAMBURLO, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. Adriese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la documentazione riguardante la disponibilità campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

U.S.D. ADRIESE, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano SCANTAMBURLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ADRIESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano SCANTAMBURLO e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società U.S.D. ADRIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gianluca CIOPPA e della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA CIOPPA, calciatore della soc. ASD Pol Pignataro Maggiore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 39 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD Maddalonese C5 / ASD Pol Pignataro Maggiore del 21.01.2017 valida per il campionato Serie D Calcio a 5, nelle file della società ASD Pol Pignataro Maggiore, senza averne titolo perché tesserato per un'altra squadra ed esattamente l'ASD Olympique Sinope C5;

A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai propri dirigenti e Tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca CIOPPA in proprio e, in qualità di delegato dal presidente, per conto della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Gianluca CIOPPA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini